

DELIBERA N. 10/25/CIR

**ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI
ASSUNTI DALLA SOCIETÀ INTERMATICA S.P.A., AI SENSI DELLA
LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, ART. 14 BIS, DI CUI ALLA DELIBERA N.
46/23/CIR E ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
CONT. N. 5/23/DRS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 286/23/CONS” del 1° novembre 2023, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n.437/22/CONS*”, (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTO l’atto di contestazione n.5/23/DRS notificato alla società Intermatica in data 6 luglio 2023, con cui è stata accertata e contestata la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all’Allegato A

della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e l'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, come rifluito nel d.lgs. n. 207/2021 (di seguito "Codice delle comunicazioni elettroniche" o "Codice") poiché ha consegnato in Italia la chiamata proveniente da una società estera, risultata priva del titolo autorizzatorio, con cui aveva stipulato un contratto di interconnessione, consentendo in tal modo l'uso di numerazione geografica, già assegnata ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica operante in modo legittimo in Italia, al di fuori del territorio nazionale;

VISTA la delibera n. 46/23/CIR, con la quale l'Autorità, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha approvato e resi obbligatori gli impegni definitivi presentati da Intermatica e ha sospeso il relativo procedimento sanzionatorio;

VISTI, in particolare, gli impegni di Intermatica, nel seguito richiamati:

Impegno I - Integrazione contrattuale

Intermatica propone una nuova clausola contrattuale da inserire nei contratti per la fornitura di servizi di raccolta, transito e terminazione traffico nazionale ed internazionale. Il modello di clausola in questione prevede il diritto di Intermatica di: (i) bloccare immediatamente il traffico in terminazione e/o transito verso numerazioni nazionali qualora tali chiamate non contengano l'identificativo del chiamante in linea con la normativa del vigente piano nazionale di numerazione e la Raccomandazione ITUT E.164 e/o (ii) risolvere il contratto qualora il cliente non si impegni al rispetto della normativa e le specifiche tecniche sopra indicate. Si precisa che la nuova clausola contrattuale verrà inserita anche in tutti i contratti già sottoscritti da Intermatica alla data della presente proposta e in caso di mancata accettazione da parte dei clienti wholesale, Intermatica si riserva (previa comunicazione con l'Autorità) il diritto di risolvere il contratto sottoscritto con il cliente in questione.

Impegno II - Verifica documentale del titolo autorizzatorio

In caso di acquisizione di nuovi clienti wholesale, Intermatica procederà in via autonoma (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell'Autorità e/o direttamente con l'autorità di regolamentazione del paese in cui opera il cliente) alla verifica puntuale e documentale delle autorizzazioni in possesso dei nuovi clienti. In caso di accertamento negativo, Intermatica si impegna a non sottoscrivere il contratto. In aggiunta alla nuova procedura di verifica sui nuovi contratti, Intermatica procederà ad una nuova e puntuale verifica delle autorizzazioni in possesso dei clienti wholesale con cui Intermatica ha già sottoscritto un contratto.

Impegno III – Verifica corretto formato CLI in ingresso e transito

In aggiunta a quanto già implementato per il monitoraggio del traffico ricevuto (anche in transito) da operatori internazionali verso numerazioni nazionali, Intermatica provvederà a verificare per singola interconnessione internazionale e per singolo cliente le seguenti istanze di centrale al fine di verificare il corretto formato del CLI delle chiamate in ingresso e in transito:

- *blocco delle chiamate senza il formato E 164;*
- *blocco delle chiamate che si presentano con + 39 06 senza subscriber number;*
- *blocco delle chiamate che si presentano con totale assenza del campo CLI;*
- *blocco delle chiamate che si presentano solo con + 39.*

L'impegno ha un effetto pro-competitivo in quanto idoneo a stimolare corrette condizioni di concorrenza ed effetti emulativi da parte dei competitor sul mercato, poiché questi ultimi potrebbero essere indotti a replicare le modalità di monitoraggio e verifica sulla corretta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di numerazione adottate da Intermatica, amplificando così l'effetto positivo della misura a porzioni sempre più ampie del mercato. L'impegno sarà attuato successivamente all'accoglimento da parte dell'Autorità della proposta di impegni.

Impegno IV – Unità di monitoraggio

Si prevede la creazione di un'unità di monitoraggio all'interno di Intermatica composta da due membri di Intermatica incaricati dell'esecuzione degli impegni e da un membro dell'Autorità. L'unità di monitoraggio si occuperà di inviare il report trimestrale sulle attività svolte da Intermatica per l'esecuzione degli impegni e svolgere un'analisi congiunta del report trimestrale, tenuto conto che l'analisi e la verifica sui contratti con i clienti wholesale esistenti verrà eseguita su una base di al massimo 7 contratti al mese. I tempi di esecuzione degli impegni Intermatica non potranno essere immediati, in considerazione della necessità di modificare accordi esistenti e le singole interconnessioni già esistenti con la propria clientela wholesale, fermo restando che la completa implementazione (soggetta alla definitiva approvazione da parte dell'Autorità) di tutti gli impegni di Intermatica si concluderà entro il 31 marzo 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

dopo l'approvazione della delibera n. 46/23/CIR e la successiva notifica all'operatore, il Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha nominato in data 25 gennaio 2024, con Determina n. 3/24/DRS, i componenti del gruppo di lavoro dell'Autorità (nel seguito, UDM), composto da un coordinatore dell'Autorità e due componenti di Intermatica, finalizzato alla verifica, con cadenza periodica, dell'attuazione degli impegni di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 46/23/CIR.

Le attività di verifica in merito alla corretta implementazione degli impegni si sono svolte nell'arco di 1 anno, a partire dalla costituzione della UdM (Impegno n. 4) il 5 febbraio 2024, e si sono sviluppate secondo varie direttrici, come di seguito descritto:

- *riunioni periodiche dell'UDM*: le riunioni, come da verbale redatto, si sono tenute in data 5 febbraio 2024, 5 marzo 2024, 9 aprile 2024, 8 maggio 2024, 12 giugno 2024. A partire dal mese di luglio, atteso che le attività da verificare ai sensi degli Impegni nn. 1 e 2 erano state completate con una totale ottemperanza delle attività agli impegni formulati, e che l'Impegno n. 4 corrisponde alla creazione della UdM e allo svolgimento della pertinente attività, il monitoraggio è proseguito con riguardo al solo Impegno n. 3, mediante invio mensile, per tutta la durata del monitoraggio, del report delle numerazioni bloccate, secondo le specifiche condivise e approvate nella prima riunione di insediamento della UdM;
- *richieste di informazioni da parte del coordinatore dell'UDM*: nel corso delle suddette riunioni, il coordinatore dell'UDM ha provveduto a formulare alla società specifiche richieste di documentazione, che hanno coperto l'intero arco temporale del monitoraggio. La documentazione richiesta e fornita all'UDM ha riguardato *i)* la fornitura degli *addendum* al contratto previsti per tutti i clienti di Intermatica, firmati dal cliente *wholesale* dell'operatore; *ii)* la fornitura della avvenuta prova di chiusura del rapporto contrattuale con i clienti che non si sono adeguati alla richiesta di modifica/integrazione; *iii)* la fornitura del report condiviso con le numerazioni bloccate, ai sensi delle specifiche di cui all'Impegno n. 3;
- *attività di verifica della UDM*: il gruppo di lavoro, oltre alle attività poste in essere nel corso delle riunioni di cui sopra, ha svolto le conseguenti verifiche di competenza sugli elementi di informazione forniti al coordinatore dell'Autorità.

Quanto alla tempistica, l'UDM si è riservata di terminare l'attività di monitoraggio una volta verificato il corretto adempimento degli impegni, al completamento del periodo di monitoraggio annuale.

Gli esiti delle verifiche sull'attuazione degli impegni hanno prodotto le seguenti evidenze:

Impegno I - Integrazione contrattuale

Intermatica ha provveduto a proporre ai propri clienti una nuova clausola contrattuale da inserire in tutti i contratti per la fornitura di servizi di raccolta, transito e terminazione traffico nazionale ed internazionale. In caso di mancata accettazione da parte dei clienti *wholesale*, Intermatica ha provveduto (previa comunicazione con l'Autorità) a risolvere il contratto sottoscritto con il cliente in questione.

Impegno II - Verifica documentale del titolo autorizzatorio

Intermatica ha proceduto in via autonoma (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali “GADB” gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell’Autorità) alla verifica puntuale e documentale delle autorizzazioni in possesso dei nuovi clienti. In particolare:

- le società oggetto di verifica indicate con esito negativo sono risultate Centri Servizi che producono traffico *premium* per conto degli operatori. Pertanto, hanno numerazioni internazionali per conto di operatori per cui gestiscono i VAS e che non terminano in Italia. Tali casi vengono gestiti da Intermatica solo per transito internazionale, inibendo la terminazione in Italia;
- le società non registrate al BEREC ma registrate tuttavia presso Authority di settore extra ambito UE, e risultanti ad una verifica dettagliata società di grosse dimensioni e con una storia consolidata come carrier internazionali sono state ritenute conformi alla regolamentazione;
- per le società in merito alle quali non sono state rintracciate le informazioni, l’operatore ha disposto l’inibizione al traffico terminante su territorio italiano, escludendole dalla relativa attività di monitoraggio;
- per le società che non sono risultate in regola con le autorizzazioni e non hanno firmato l’*addendum* di cui all’impegno 1, l’operatore ha provveduto al recesso dal relativo contratto.

Impegno III – Verifica corretto formato CLI in ingresso e transito

Intermatica ha prodotto un report mensile fino alla data dell’8 gennaio 2025, contenente per singola interconnessione internazionale e per singolo cliente *i)* numero chiamate bloccate perché senza il formato E 164; *ii)* numero chiamate bloccate perché si presentano con + 39 06 senza subscriber number; *iii)* numero chiamate bloccate perché si presentano con totale assenza del campo CLI; *iv)* numero chiamate bloccate perché si presentano solo con + 39. A partire dal report di maggio 2024, l’operatore ha dichiarato che non vi sono stati casi di operatori cui sono state bloccate chiamate in quanto non rispondenti ai requisiti suindicati.

Impegno IV – Unità di monitoraggio

L’unità di monitoraggio sulle attività svolte da Intermatica per l’esecuzione degli impegni è stata validamente costituita ed ha periodicamente interagito con la società Intermatica, ricevendo di volta in volta tutte le informazioni e chiarimenti richiesti;

VISTE le risultanze istruttorie e gli atti del procedimento;

RITENUTO, alla luce degli esiti dell’attività di monitoraggio, che gli impegni presentati da Intermatica ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, approvati dall’Autorità con la delibera n. 46/23/CIR, sono stati correttamente attuati;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento, che sussistano i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n.5/23/DRS;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 5/23/DRS, avviato nei confronti della società Intermatica S.p.A., con sede legale in Via Montello 30 – 00195 Roma, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, è archiviato per avere la società, nei termini di cui in motivazione, correttamente attuato gli impegni approvati con la delibera n. 46/23/CIR.

La presente delibera è notificata a Intermatica e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella